

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Nn. 1216, 324, 789, 895 e 954-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BUCCICO)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2007

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale
in materia di tortura (1216)

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 dicembre 2006, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati PECORELLA * (915); FORGIONE e FARINA
Daniele (1206); DE ZULUETA, BONELLI, BOATO, CASSOLA,
FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, LOMELO, PELLEGRINO,
PIAZZA Camillo, POLETTI, TREPICCIONE e ZANELLA (1272);
SUPPA, TENAGLIA, GAMBESCIA e CESARIO (1279)**

(V. Stampati Camera nn. 915, 1206, 1272 e 1279)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 2006*

* Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge.

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale
concernente il reato di tortura (324)

d'iniziativa del senatore BIONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2006

Introduzione nel codice penale del reato di tortura
e modifiche al codice di procedura penale (789)

d'iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2006

Introduzione del reato di tortura (895)

d'iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il
reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954)

**d'iniziativa dei senatori IOVENE, ADRAGNA, ALBONETTI, BAIO DOSSI,
BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BENVENUTO, BIONDI, BODINI, BONADONNA,
BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CARLONI, CASSON, D'AMICO, DE
PETRIS, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, FILIPPI, FONTANA, FUDA,
GALARDI, GARRAFFA, GIANNINI, GRASSI, MACCANICO, MANZELLA, MELE,
MICHELONI, NARDINI, PALERMI, PALERMO, PALUMBO, PETERLINI,
PIGLIONICA, POLLASTRI, RAMPONI, RIPAMONTI, ROILO, ROSSI Paolo,
RUSSO SPENA, SANTINI, SILVESTRI, SODANO, TECCE, TIBALDI, VILLECCO
CALIPARI, VITALI e ZANONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
– n. 1216, approvato dalla Camera dei deputati, e testo unificato proposto dalla Commissione	»	8
– n. 324, d’iniziativa del senatore Biondi	»	10
– n. 789, d’iniziativa del senatore Bulgarelli	»	11
– n. 895, d’iniziativa del senatore Pianetta	»	13
– n. 954, d’iniziativa dei senatori Iovene ed altri	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - La problematica del rifiuto della tortura, tanto quale strumento di indagine giudiziaria quanto quale modalità di inflizione della pena, affonda le sue radici nel dibattito giuridico-filosofico dell'illuminismo, ed in particolare di quello italiano, nell'ambito del quale, come è noto, si segnalano il saggio di Pietro Verri «Osservazioni sulla tortura» e le opere del Beccaria e del Manzoni.

Fino ad oggi l'ordinamento italiano - con l'eccezione dell'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra («[...] il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani [...]») - non ha previsto uno specifico reato di tortura, e non si è quindi ritenuto di dover dare attuazione con una normativa dedicata ai divieti contemplati dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dall'articolo 7 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, firmato a New York nel 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, e soprattutto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia mediante la legge 3 novembre 1988, n. 498.

La mancata adozione di una normativa specifica è stata in passato giustificata con la circostanza che nell'ordinamento giuridico italiano esistono numerose fattispecie di reato che consentono di punire le azioni in cui in concreto si sostanzia la condotta del torturatore. Non vi è dubbio tuttavia che l'introduzione di una fattispecie specifica consente di illuminare il particolare disvalore

che l'ordinamento intende attribuire alla tortura. Una rilevanza episodica e parcellare impedisce, infatti, di cogliere il disvalore essenziale che, come icasticamente si esprime il professor Padovani, «la tortura, in quanto tale, assume a prescindere dalle specifiche modalità con cui si realizza».

La disamina comparata del disegno di legge n. 1216, approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 324 del senatore Biondi, 789 del senatore Bulgarelli, 895 del senatore Pianetta e 954 del senatore Iovene e di altri senatori, fa emergere in primo luogo come all'articolo 1 tutti questi disegni di legge rechino una descrizione della condotta che integra il reato di tortura sostanzialmente mutuata da quella di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984.

La materialità della condotta è stata contenuta e perimetrata attraverso una descrizione modale consolidata a livello internazionale: si è ritenuto, aderendo in pieno alla impostazione datane dai disegni di legge senatoriali, di non accedere alla indicazione della gravità quale requisito qualificativo della violenza o della minaccia. La introduzione di un variabile elemento di discrezionalità nella valutazione di condotte che debbono essere qualificate essenzialmente per i loro effetti è apparsa, più che superflua, distonica.

Alla corretta definizione della condotta non può pervenirsi se non dopo aver chiarito la natura del reato, proprio o comune: mentre tutti i disegni di legge presentati in Senato definiscono la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il disegno di legge n. 1216 proveniente dalla Camera lo qualifica come reato comune, seppur aggravato.

La scelta operata nel disegno di legge n. 1216 non appare condivisibile sia perché tradisce la genesi storica e la suità ontologica della tortura che, nella sue specificità, si inquadra nel rapporto - patologico e perverso - tra autorità ed individuo sia perché l'opzione del reato comune - dal momento che astrattamente il più (reato comune) contiene il meno (reato proprio) - potrebbe trascinare nella irrazionalità e nel paradosso: si pensi alla condotta di genitori sussumibile non più nella fattispecie logica dei maltrattamenti in famiglia ma in quella della tortura nella ipotesi, per esempio, di condotta finalizzata ad ottenere dal figlio tossicomane il nome dello spacciatore dal quale si rifornisce. Sarebbe marginalizzata, se non azzerata, la specificità del disvalore della tortura.

Così definito - quale proprio - il reato, e lungo la stessa linea di interpretazione e collocazione concettuale e storica, è apparsa preferibile la sistemizzazione del reato tra quelli contro la libertà personale, così come previsto nel disegno di legge n. 1216, con la introduzione dell'articolo 613-*bis* nel codice penale anziché quella, simbolicamente riduttiva, dei delitti contro la vita e la incolumità individuale (articolo 593-*bis*) così come ipotizzato dai disegni di legge senatoriali.

È apparso giusto graduare, con uno sguardo d'insieme al catalogo sanzionatorio del codice penale attuale, gli aumenti di pena ordinariamente contenuti in un *range* di elevata adeguatezza (quattro anni nel minimo e dieci nel massimo). Per le lesioni gravi o gravissime quale conseguenza della condotta l'aumento è rimesso, pur con le

previsioni di legge, al Giudice; l'aumento in caso di morte, quale conseguenza della illecita condotta, viene parametrato nella soglia minima dei trenta anni: diversamente, secondo la impostazione contenuta in alcuni disegni di legge, ci si atterrebbe su una soglia sanzionatoria meno grave di quella comminata per il caso di morte della vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione e cioè di un reato offensivo del patrimonio.

Approdo condiviso è quello consistito nella omologazione delle condotte istigatrici ovvero di quelle di coloro che non ottemperano all'obbligo di impedire l'evento illecito: in tali casi la lesione del bene protetto si pone in termini identici e non può che essere ritenuta di pari disvalore.

La esclusione della immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o già condannati per il reato di tortura si pone in linea con la gravità del reato stesso, anche nella sua dimensione universale: naturalmente non può che conseguire la estradizione secondo le regole vigenti del diritto internazionale.

La discussione in Commissione sulla istituzione di un fondo per la completa riabilitazione delle vittime dei reati di tortura con un più incisivo ed anche più ampio ed immediato intervento riparatorio ha portato ad evitare qualsiasi specifica statuizione e a far ritenere soddisfacente l'ordinario ricorso alla attuale strumentazione legislativa con l'azione esperibile contro la pubblica amministrazione sia direttamente che mediatamente.

BUCCICO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

3 aprile 2007

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 1216, 324, 789, 895 e 954, e gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

3 maggio 2007

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 1216, 324, 789, 895 e 954, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano interamente soppressi gli articoli 3 e 4.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sugli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 3.1 sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1216

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). **Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona lesioni o sofferenze fisiche o psichiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di condizionare il comportamento suo o di altri, ovvero di discriminarla per qualsiasi motivo, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.**

La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte la pena non può essere inferiore a trenta anni.

Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che non ottempera all'obbligo di impedirne il compimento».

Art. 2.

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (Fatto commesso all'estero). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procedimento penale o condannati **per il reato di tortura in altro Paese** o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

DISEGNO DI LEGGE N. 324

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BIONDI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla o di fare una pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato la discrimini, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma derivi una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime dei reati di tortura, per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita presso il Ministero della giustizia la commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 789

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BULGARELLI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di fare pressione su di essa o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale; è raddoppiata se dal fatto deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente.

Non è punibile l'autore del fatto qualora questo costituisca obbligo di legge.

Il delitto non si estingue per prescrizione».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute con la tortura, così come definita dall'articolo 593-

bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima».

Art. 3.

1. Non possono godere di immunità diplomatica i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale per il reato di tortura.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 4.

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato alle vittime dei reati di tortura per assicurare loro, oltre a quanto previsto dall'articolo 185 del

codice penale, un equo risarcimento finalizzato alla completa riabilitazione. In caso di morte della vittima derivante dall'atto di tortura, il risarcimento è attribuito agli eredi.

2. È assicurata la protezione delle vittime di atti di tortura che abbiano sporto denuncia e dei testimoni a carico, contro maltrattamenti o intimidazioni causati dalla denuncia inoltrata o dalla deposizione resa.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 895

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PIANETTA

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su altri, o per ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima».

Art. 2.

1. Il cittadino straniero che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera o internazionale precedente.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del

reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 954

D'INIZIATIVA DEI SENATORI IOVENE ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale, dopo l'articolo 593 è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo italiano non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

